NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA

Art. 60

Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi

Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per atto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione della famiglia, puo', in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.

Versione in vigore dal 16 marzo 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Estremi	Legge 19 gennaio 1939, n. 340
Parte	Seconda — Della leva e del servizio militare aeronautico
Titolo	II — Servizio militare aeronautico
Capo	II — Ritardi della prestazione del servizio alle armi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-all-organizzazione-della-leva-aeronautica/art-60-concessione-ai-fratelli-consanguinei-che-debbano-presentarsi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it